



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **05-12-2018**

Atto n. **83**

OGGETTO:	SENTENZA DI ASSOLUZIONE TRIBUNALE DI TERAMO N. 424/18 DEL 12/3/2018 - RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORTINO
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di dicembre, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	A
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Nespeca Giovanni	Assessore	P

P=Presenti n. 2	A=Assenti n. 1.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** il geom. Loris Taraschi, dipendente del Comune di Cortino, veniva imputato nel proc. penale n. n. 1729/17 R.G.N.R. del Tribunale di Teramo per fatti riconducibili all'amministrazione in quanto compiuti dal soggetto nell'espletamento di attività o di compiti istituzionali;
- **che** l'imputato provvedeva a nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo con studio legale in Viale Mazzini, 2 - Teramo;
- **che** con sentenza del Tribunale di Teramo n. 424/18 del 12/3/2018, il dipendente del Comune di Cortino Loris Taraschi veniva assolto dai reati contestati con la formula "*perché il fatto non sussiste*", ai sensi dell'art. 530 codice penale;
- **che** la precitata sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;

Vista la richiesta acquisita al prot. n. 3119 del 05/09/2018, con la quale il dipendente del Comune di Cortino Loris Taraschi chiede il riconoscimento del rimborso delle spese legali, allegando il preavviso di parcella per spese ed onorari, dell'avv. Domenico di Sabatino del Foro di Teramo, per la difesa dell'imputato nel corso del processo;

Richiamata la costante giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali a favore di amministratori o dipendenti di enti locali, secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di puntuale riscontro circa la sussistenza, nel caso specifico, delle seguenti condizioni essenziali:

- **assenza di dolo o colpa grave;**
- **sussistenza del c.d. nesso strumentale**, cioè di una stretta connessione tra l'espletamento dell'incarico e delle funzioni istituzionali, ed i fatti giuridicamente rilevanti oggetto del procedimento, in modo che i fatti oggetto del giudizio risultino riconducibili all'amministrazione in quanto compiuti dal soggetto nell'espletamento di attività o di compiti istituzionali;
- **assenza di conflitti di interesse tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore comunale;**
- **conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena nel merito;**

Considerato che è in ogni caso rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione valutare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali;

Accertato che le condizioni richieste dalla normativa e dalla giurisprudenza risultano nel caso concreto interamente assolte;

Verificato in particolare che il procedimento penale si è concluso con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena nel merito ("*perché il fatto non sussiste*"), con cui si è stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa dell'imputato, e da cui emerge con chiarezza l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione;

Ritenuto altresì sussistere anche il positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità indipendentemente dalla formula assolutoria utilizzata dal giudice penale, quale ulteriore presupposto di rimborsabilità richiesto dalla Corte dei Conti;

Richiamato l'art. 28 (Patrocinio legale) del CCNL Regioni enti Locali del 14/09/2000 che testualmente stabilisce:

Art.28 - Patrocinio legale

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
3. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.*

Atteso che la eventuale rimborsabilità delle spese legali è atto discrezionale facente capo esclusivamente all'ente di competenza, e che molte Sezioni di controllo della Corte dei Conti dichiarano che non rientra nella funzione consultiva intestata alla Corte dei Conti stabilire in base a quale tipo di assoluzione spetti, nel caso specifico, la rimborsabilità delle spese legali (*ex plurimis*, cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 86/2012, nel quale specificamente si dichiara che "*E' inoltre necessario osservare che la decisione da parte dell'amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente o amministratore è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali. Detto in altri termini, la*

valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente e/o amministratore costituisce ambito riservato alle scelte dell'Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile)."

Vista ed esaminata, in particolare, la recente *deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Veneto n. 334/2013/PAR del 06/11/2013* che ha ripercorso e analizzato compiutamente le problematiche ed i principali orientamenti giurisprudenziali sul tema della rimborsabilità delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori locali;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate.

DI accogliere, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, la richiesta di riconoscimento del rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente del Comune di Cortino Loris Taraschi, in quanto il Tribunale di Teramo con sentenza n. 424/18 del 12/3/2018, ha assolto l'imputato ex art. 530 c.p.p. con la formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*".

DI riconoscere il patrocinio legale del difensore di fiducia avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo.

DI dare atto che l'entità del rimborso delle predette spese legali è quantificato in complessivi € 4.339,30, comprensivi di onorari, spese, IVA e CAP.

DI incaricare il Responsabile Area Amministrativa di procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della somma di € 4.339,30, comprensiva di onorari, spese, IVA e CAP. direttamente in favore dell'avv. l'avv. Domenico Di Sabatino del Foro di Teramo con studio legale in Viale Mazzini, 2 - Teramo.

Con successiva votazione unanime legalmente espressa, la Giunta comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO
F.to Di Gianvito Elena

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 30-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Domenico Esterina

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 30-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 13-12-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 13-12-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO
